

PATTO DI CONDIVISIONE "Orto Sociale"

Il Comune di Chieri, rappresentato dal Dott. Antonio CONATO, nato a [REDACTED] che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dirigente dell'Area Servizi di Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10

E

La referente della Cooperativa Animazione Valdocco Cecilia Alecci, nata a [REDACTED] residente a [REDACTED]

PREMESSO che

☞ l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

☞ il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24 novembre 2014, ha approvato il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni (d'ora in poi: "Regolamento");

☞ l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;

☞ l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;

☞ come previsto dall'art. 11 del Regolamento, la Giunta Comunale ha individuato l'organo deputato alla gestione delle proposte di condivisione dei beni comuni attraverso l'istituzione del Tavolo di Lavoro Interservizi sul Regolamento dei Beni Comuni.

CONSIDERATO

- ☞ che in data 20/07/2018 Cecilia Alecci in quanto referente del gruppo informale (composto da Cooperativa Animazione Valdocco, Africhieri, Engim e Associazione genitori) ha presentato al Comune una proposta di patto di condivisione (prot. 0035406);
- ☞ che al termine del periodo di sperimentazione concordato l'Amministrazione ha ricevuto una richiesta di rinnovo (prot. 0018245/20) di un anno da parte della Cooperativa Animazione Valdocco;
- ☞ che la proposta è stata pubblicizzata sul sito internet del Comune di Chieri nella sezione dedicata alla promozione dei beni comuni.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE**Art. 1. Oggetto: Orto sociale**

Il presente Patto di condivisione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Oggetto del presente patto è l'azione di cura e valorizzazione di un orto urbano (situato in regione Fontaneto, nell'area compresa tra c.so Olia, via Vasino e via Gionchetto) di circa 100 mq, dotato di casetta per ricovero attrezzi e di punto di approvvigionamento idrico. L'attività principale oggetto del patto è la cura dell'orto e la produzione di ortaggi e piante aromatiche tramite il coinvolgimento degli ospiti dei gruppi appartamento di Chieri gestiti da Coop. Animazione Valdocco (persone straniere o con fragilità sociali ed economiche coinvolte in un percorso di inserimento). La cura del bene comune sarà inoltre l'occasione per realizzare momenti ludico-ricreativi dove valorizzare il sapere e le capacità dei partecipanti.

Art. 2. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa

Obiettivo del presente patto di condivisione è di far leva su un'attività manuale produttiva come quella che si svolge tradizionalmente in un orto per creare legami, facilitare l'integrazione, contaminare i saperi che convivono nello stesso territorio, sperimentare tecniche produttive ma anche per imparare un mestiere e auto-produrre una parte dei propri alimenti di consumo.

Art. 3. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

Il presente Patto di Condivisione ha validità di un anno dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte.

Il Comune può risolvere il presente Patto di condivisione in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dal proponente mediante comunicazione protocollata da inviare allo Sportello Beni Comuni.

Art. 4. Modalità di collaborazione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento

Il proponente provvede a realizzare le seguenti azioni di cura, con una frequenza di circa 1/2 volta settimana (nel periodo primavera-estate-autunno):

- ▣ coltivazione ortaggi e piante aromatiche
- ▣ vangatura del terreno
- ▣ taglio dell'erba

Il proponente si impegna inoltre a coinvolgere la comunità di riferimento per organizzare occasioni ludico-ricreative nello spazio oggetto di patto di condivisione.

Il Comune, a sostegno dell'attività, prevede di mettere a disposizione:

- beni strumentali e beni di consumo (attrezzi, concime, piantine etc.)

Il Comune prevede di supportare le azioni proposte per un impegno di spesa non superiore a 150 euro.

L'attrezzatura utilizzata non di proprietà comunale dovrà essere rispondente alle vigenti norme di sicurezza fermo restando che il Comune verrà sollevato da ogni responsabilità in merito alla corretta rispondenza delle attrezzature alle normative citate.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

Art. 5. Modalità di adeguamento e modifiche delle attività

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune. Per riaprire la fase di co-progettazione il proponente dovrà fare richiesta formale allo Sportello Beni Comuni.

Art. 6. Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative

La prestazione esercitata dal proponente non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato. Le attività oggetto del presente Patto di condivisione, non rientrano tra quelle soggette all'applicazione delle norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili.

Il proponente è coperto da Polizza assicurativa per danni recati a terzi ed è stato inserito nella vigente Polizza infortuni del Comune di Chieri per le attività previste nelle date concordate con lo Sportello Beni Comuni.

Art. 7. Pubblicizzazione e comunicazione del Patto di condivisione

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto.

Il presente Patto di condivisione verrà pubblicizzato, a cura del Comune, e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri.

Nell'ottica di un'ampia diffusione e promozione delle attività di cura e gestione dei beni comuni sul territorio il proponente è invitato a condividere con il Comune notizie, aggiornamenti, risultati raggiunti nell'ambito del patto in oggetto attraverso canali social a disposizione dell'amministrazione. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune tali materiali promozionali.

Il proponente si impegna a citare il presente patto di condivisione sul materiale promozionale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste dal patto.

Art. 8. Cause di esclusione

Le cause di esclusione del proponente fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della condivisione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e della azioni di cura esercitate dal proponente. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature comunali adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile.

Art. 9. Valutazione e Monitoraggio

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni di cura e di rigenerazione del bene comune stipulate tramite il presente patto, il proponente dovrà consegnare al Comune una scheda di valutazione e monitoraggio annuale (entro il 31/12 di ogni anno), corredata da materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

Art. 10. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie

Al presente Patto di condivisione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente Patto di condivisione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore del proponente, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Art. 11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi al proponente e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

Chieri, 03/02/2021

Referente della
Cooperativa Animazione Valdocco
Cecilia ALECCI

Il Segretario Generale
Antonio CONATO